Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0378(COD)

20.9.2022

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti.	(4) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. ***Ove possibile, e fatta salva la decisione dello Stato membro interessato, gli organismi di raccolta designati ai fini della raccolta di informazioni che i soggetti sono tenuti a divulgare al pubblico dovrebbero altresì essere incaricati della raccolta di informazioni trasmesse volontariamente.*** Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi

tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili. Le piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide	(5) Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili. Le piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti. ***I soggetti che trasmettono volontariamente informazioni affinché siano accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere responsabili della loro qualità, completezza e accuratezza. Le informazioni dovrebbero essere presentate in buona fede e rispecchiare la situazione reale.*** Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti

con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.	dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
[26] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[26] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I soggetti che trasmettono informazioni a un organismo di raccolta su base volontaria agiscono in buona fede e garantiscono che le informazioni siano corrette, accurate e comunicate in modo chiaro e non fuorviante.

Or. en

Motivazione

Le modifiche mirano a ridurre al minimo il rischio che le informazioni trasmesse tramite l'ESAP, in particolare le informazioni fornite su base volontaria, siano inesatte.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le informazioni fornite a un organismo di raccolta su base volontaria sono presentate in modo da consentire agli utenti di distinguerle dalle informazioni raccolte su base obbligatoria.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni ***sull'URL*** (identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.	Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni ***sul nome, l'indirizzo, lo Stato membro d'origine e l'URL*** (identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i metadati specificati al paragrafo 6, lettera d), sono disponibili ***e*** completi;	ii) i metadati specificati al paragrafo 6, lettera d), sono disponibili***,*** completi ***e conservati solo fintantoché sono conservate le informazioni cui si riferiscono***;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I soggetti garantiscono l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.	4. I soggetti garantiscono ***la qualità, la completezza e*** l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabora procedure volte a facilitare la cooperazione tra gli organismi di raccolta e i soggetti, in particolare disciplinando la trasmissione e il ritiro di informazioni volontarie e prevedendo, se del caso, modelli pertinenti. Nell'elaborare tali procedure il comitato congiunto tiene conto in particolare delle esigenze delle piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento si propone di stabilire procedure che possano facilitare la cooperazione tra un organismo di raccolta e i soggetti, in particolare le piccole e medie imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La funzione di ricerca di cui al	3. La funzione di ricerca di cui al

paragrafo 1, lettera c), consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:	paragrafo 1, lettera c), consente una ricerca sulla base ***quanto meno*** dei metadati seguenti:

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***può elaborare*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.	Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA ***elabora*** progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ***ogni mese almeno per il 95% del tempo***;	c) garantisce che l'ESAP sia accessibile ***al di fuori dei periodi di manutenzione tecnica necessaria***;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero di visitatori e di ricerche;	a) il numero di visitatori***, compresi i visitatori unici,*** e di ricerche;

Or. en